

**Studio Associato
Dott. Ferrari/Rag. Vicidomini**

DATA TRE S.a.s.
Centro elab. dati

Via Mendola n. 9 - 39100 Bolzano

Tel. 0471/263707 Fax 0471/271592

studioassociato@ferrari-vicidomini.it

datatre@ferrari-vicidomini.it

Bolzano, 22 gennaio 2025

CIRCOLARE alla CLIENTELA

Esponiamo le principali novità della Finanziaria 2025:

NUOVA IRPEF 2025

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF risultano così fissate:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 ▯ 25% 25%			
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

É confermata l'introduzione nel **TUIR** delle seguenti modifiche apportate in ordine:

- alla rimodulazione della misura delle **detrazioni** spettanti per i **redditi di lavoro dipendente**.
- alla **detraibilità degli oneri / spese** in presenza di **redditi superiori a € 75.000**;
- alle **detrazioni** previste per i **figli a carico**:

oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell'età (massimo 30 anni), che **non opera** solo con riferimento ai figli disabili;

non spetta ai contribuenti che **non sono** cittadini italiani / UE / SEE **per i familiari residenti all'estero**.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO: è stato **elevato** da € 30.000 a **€ 35.000** il limite dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito

redditi di lavoro dipendente / assimilati che **potranno avvalersi del regime forfetario nel 2025.**

ALiquota IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI

L'imposta sostitutiva per tali redditi è aumentata dal 12,50% **al 26%.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ

In sede di approvazione è disposto l'**aumento dal 26% al 33%** dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), **TUIR realizzate dall'1.1.2026 (26%x2025 33%x2026)**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME"

È confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva.**

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA /TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

In sede di approvazione è riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2025:**

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR **posseduti al 31.10.2024;**
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%:**
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2025;**
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2026.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI

Per le novità relative alla revisione delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi / di risparmio energetico segue apposita Circolare Informativa.

REVERSE CHARGE APPALTI MOVIMENTAZIONE MERCI

In base all'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72 sono soggette a **reverse charge** le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,

affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ora, in sede di approvazione è stata aggiunta la previsione che le predette prestazioni sono **rese nei confronti di imprese** che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**.

NB

La nuova disposizione non è applicabile alle operazioni soggette a split-payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 né alle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 276/2003.

L'efficacia della predetta disposizione **è subordinata all'autorizzazione UE**.

È comunque previsto che, per le prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, **il prestatore e il committente possono optare** per il pagamento dell'IVA **da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore** (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta). È data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:

- **la fattura è emessa dal prestatore;**
- **l'imposta è versata dal committente** con il mod. F24, senza possibilità di compensazione **entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura** da parte del prestatore.

L'opzione ha **durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.

La definizione dei termini / modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ALIUQUOTA IVA 5% CORSI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA

In sede di approvazione l'**aliquota IVA ridotta del 5%** già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata **estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica**.

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU

È confermato l'obbligo di **indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale**

(**CIN**) attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA

È confermato che **dal 2025 la non tassazione / deducibilità** delle seguenti spese è **subordinata al pagamento con modalità tracciate** (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

- **rimborso spese trasferte / missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti** (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese **prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92,

addebitate analiticamente al cliente, nonché **rimborso analitico** delle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);

◦ spese **vitto / alloggio**, nonché **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);

◦ **spese di rappresentanza** (ex art. 108, comma 2, TUIR).

BONUS ELETTRODOMESTICI

In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, **per il 2025**, un **contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B**, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

◦ è concesso in **misura non superiore al 30%** del costo di acquisto e per un importo **non superiore a € 100** per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);

◦ è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMIT.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta** alla **Gestione IVS artigiani / commercianti** di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**.

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Per la specificità della materia preghiamo i Clienti interessati a chiedere informazione previo appuntamento in ufficio.

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 461

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, €100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l'obbligo di disporre di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)**, da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, **è esteso agli amministratori di società**.

Ovviamente per maggiori informazioni e delucidazioni siamo a disposizione.

Studio Associato dei commercialisti
Dr. Ferrari Roberto & Rag. Vicidomini Daniela

DATA TRE S.A.S.